



TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

Il giudice dr. Marcello Cozzolino,

vista la richiesta di liquidazione dei beni ex art. 14ter l.n. 3/2012, depositata in data 07.09.2020 nell'interesse della sig.ra Caldari Antonella

rilevato che la richiedente, almeno allo stato degli atti, risulta essere in stato di sovraindebitamento, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l.n. 3/2012, e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di cui al capo II della l. n. 3/2012

rilevato che la domanda è stata presentata al tribunale competente, ai sensi dell'art. 9 comma 1 l. n. 3/2012, ed è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della medesima legge (elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, attestazione sulla fattibilità del piano, elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del richiedente e della sua famiglia, indicazione della composizione del suo nucleo familiare, corredata dal certificato dello stato di famiglia, scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con attestazione di conformità all'originale)

letti l'inventario dei beni, e la relazione dell'organismo di composizione della crisi, contenente le indicazioni di cui alle lettere da a) a e) del comma 3 dell'art. 14ter l. n. 3/2012

ritenuta l'ammissibilità della richiesta, dato che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore,

verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione

nomina liquidatore l'avv. Eliodoro D'Orazio



dichiara che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi 2 e 3 c.c.

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di liquidazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per giorni 15 sulla Gazzetta Ufficiale, per giorni 5 sul quotidiano “Il Centro”, ed annotati nel Registro delle Imprese

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore

ordina la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, successivamente alla vendita di ciascuno di essi

dispone che i crediti di cui all’art. 14ter comma 6 lettera b) l. n. 3/2012 siano compresi nella liquidazione nella misura di € 950,00

Invita l’organismo di composizione della crisi, ove non vi abbia già provveduto, a fornire le notizie di cui all’art. 14ter comma 4 l. n. 3/2012

Si comunichi

Chieti, lì 11/09/2020

IL GIUDICE
Dott. Marcello Cozzolino

